



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BOLOGNA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- LIGNOLA ..... RICCARDO ..... Presidente
- ANDREOLI ..... GIULIANO ..... Relatore
- ZAMPI ..... CARLO MARIA ..... Giudice
- .....
- .....
- .....
- .....

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3582/11  
depositato il 04/11/2011

- avverso la sentenza n. 62/2/11 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  
MODENA  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MODENA

**proposto dal ricorrente:**

D'ONGHIA MARIO  
VIA NICCOLO' DEI CONTI 36 41037 MIRANDOLA MO

**difeso da:**

MONARI DANIELE  
ROMA N .53 41037 MIRANDOLA MO

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N866011H00361/2009 IRPEF 2003  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N866011H00361/2009 ADDIZ.REGIONALE 2003

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 3582/11

UDIENZA DEL

10/02/2015

ore 11:30

SENTENZA

N°

397/06/15

PRONUNCIATA IL:

10/02/2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

18 FEB. 2015

Il Segretario

*Dr. Francesco Falluco*





**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA SEZIONE IV**  
**R.G.A. n. 3582/2011 Udienza del 10.02.2015**

**FATTO**

Con appello depositato in data 04.11.2011 il contribuente, D'Onghia Mario, ha impugnato la sentenza n. 62/02/2011 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Modena. Con tale decisione i giudici del primo Collegio avevano respinto il ricorso del contribuente proposto avverso l'avviso di accertamento n. 866011H00361/2009 con condanna alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia liquidate in € 5.000.

La controversia trae origine dalla notificazione di un precedente avviso di accertamento alla società Brick s.r.l. (l'avviso n. 866A31H00193/2009), relativo all'anno d'imposta 2003, con il quale era stato accertato un maggior imponibile, pari ad € 6.898.695,00, sulla base di indagini finanziarie effettuate sui rapporti di conto corrente intestati al liquidatore della società e su conti intestati a terzi per i quali lo stesso liquidatore aveva delega ad operare.

L'appellante partecipava la società nella misura del 50% insieme ad altro socio, tale Wroblewska Maria Malgorzata, ed in ragione della ristretta base azionaria i maggiori imponibili accertati erano attribuiti all'appellante in proporzione alla quota di partecipazione.

Per gli effetti, l'Ufficio accertava in capo all'appellante per l'anno 2003, utili non dichiarati per € 3.449.347,00 (tassi sul 40% del loro ammontare in via del regime applicabile alle partecipazioni qualificate) e recuperava le maggiori imposte:

- i.r.pe.f., pari ad € 618.984,00 oltre interessi;
- Addizionale regionale, pari ad € 12.569,00 oltre interessi;

conseguiva l'applicazione della sanzione unica per complessivi € 757.863,60.

Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento innanzi alla Commissione di Modena eccependo il difetto di istruttoria in ordine alla propria posizione e l'esclusivo riferimento ad operazioni intestate a terzi. Eccepiva, inoltre l'errata determinazione delle sanzioni in violazione dell'art. 12, d.l.gs. n. 472/1997.

Con successiva memoria la parte eccepiva l'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società ad opera della stessa Commissione provinciale con sentenza n. 255/03/2010.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio, eccepiva la legittimità del proprio operato.

I giudici di prime cure respingevano il ricorso ritenendo fondate le presunzioni dell'Ufficio ed evidenziando l'inconferenza della pronunciata nullità



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA SEZIONE IV**  
**R.G.A. n. 3582/2011 Udienza del 10.02.2015**

dell'accertamento in capo alla società in ragione della sua estinzione. La commissione, pertanto, concludeva come esposto in premessa.

In questa sede il contribuente ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, vinte le spese di giudizio, per le ragioni esposte di seguito.

Secondo l'appellante la sentenza sarebbe viziata per aver disconosciuto valenza all'eccezione relativa all'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento in capo alla società. La parte, sul punto, argomenta circa la consequenzialità logica e sostanziale tra i due atti per cui all'annullamento del primo, l'avviso emesso nei confronti della società, conseguirebbe l'annullamento del secondo, l'avviso emesso in capo al socio. Ciò in virtù della particolare contestazione operata dall'Ufficio avente ad oggetto la presunta distribuzione di utili extra bilancio per via della ristretta base azionaria. In definitiva, secondo la parte, la declaratoria di nullità dell'atto notificato alla società Brick s.r.l. avrebbe privato l'avviso d'accertamento oggetto del presente giudizio del necessario fondamento.

La parte nel merito, richiamando le eccezioni già proposte in primo grado, ha eccepito la carenza istruttoria dell'atto notificato ed ha evidenziato che, anche secondo quanto riportato dalla G.d.F. di Mirandola le indagini non sarebbero state estese all'appellante per difetto di elementi a suo carico.

Con controdeduzioni del 15.12.2011 l'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio per il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite, argomentando come segue. Secondo l'Ufficio appellato, sarebbero inammissibili le eccezioni relative all'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento notificato alla società in quanto integrerebbero motivi nuovi. Secondo l'Agenzia inoltre, il contribuente avrebbe dovuto contestare analiticamente i rilievi mossi a carico della società, invece, il contribuente, pur avendo annullato l'atto presupposto si sarebbe limitato ad eccepire l'estinzione della società prestando acquiescenza al contenuto dell'avviso prodromico. Inoltre, sostiene l'Ufficio, sentenza n. 255/03/2010 non sarebbe definitiva e sarebbe oggetto di appello innanzi alla Commissione Regionale. L'Amministrazione, nel merito, argomentava circa la fondatezza e la legittimità delle contestazioni contenute nell'atto controverso e, in conclusione, proponeva eccezione di giudicato interno in ordine al capo della sentenza di prime cure relativo alla legittimità delle sanzioni irrogate.

Con successive memorie del 07.02.2014 e del 14.11.2014 il contribuente ha prodotto copia della sentenza n. 94/15/13, munita di attestazione di passaggio in



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA SEZIONE IV**  
**R.G.A. n. 3582/2011 Udienza del 10.02.2015**

giudicato, pronunciata da questa Commissione Regionale con la quale era confermata la precedente sentenza della Commissione modenese n. 255/03/2010. Con memorie del 23.06.2014 la parte privata allegava altre sentenze di questa Commissione che, per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, disponevano la nullità degli atti notificati allo stesso contribuente sulla base di presupposti analoghi a quelli in discussione.

**DIRITTO**

Questo Collegio ritiene di accogliere l'appello del contribuente per le ragioni che di seguito si espongono. In primo luogo è da respingere l'eccepita violazione dell'art. 57 d.lgs. n.546/92 prospettata dall'Ufficio perché l'intervenuto giudicato dichiarativo dell'annullamento dell'atto emesso in capo alla società è stato oggetto del giudizio di primo grado ed espressamente indicato anche nella sentenza impugnata. La sentenza n. 255/03/2010 è stata inoltre confermata da questa Commissione con sentenza n. 95/15/2013 passata in giudicato; l'annullamento dell'avviso n. 866A31H00193/2009 emesso per l'anno d'imposta 2003 in capo alla società Brick s.r.l. deve, pertanto, ritenersi definitivo. Da ciò consegue la nullità dell'avviso di accertamento n. 866011H00361/2009 emesso a carico dell'appellante per il medesimo periodo d'imposta, costituendo il primo atto, emesso a carico della società, un indefettibile fondamento per la legittimità del secondo oggetto del presente giudizio.

Sul punto, anche la suprema corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire che *"l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano"* (Cass. Ord. n. 16294 del 16 luglio 2014, Sent. n. 1865/2012). Tale assunto, pertanto, comporta che in ipotesi di annullamento dell'avviso notificato alla società intervenuto in via definitiva consegue l'annullamento dell'avviso di accertamento notificato al socio in virtù della presunzione della ristretta base azionaria.

Deve sottolinearsi, del resto, che non sono rinvenibili agli atti ulteriori elementi a carico del contribuente tali da lasciare impregiudicato l'avviso di accertamento impugnato.

Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti per le alterne vicende processuali.




**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI BOLOGNA SEZIONE IV**  
**R.G.A. n. 3582/2011 Udienza del 10.02.2015**

**P.Q.M.**

- accoglie l'appello del contribuente;
- compensa le spese di giudizio in ragione delle alterne vicende processuali.

Bologna, 10.02.2015

Il Relatore  
dott. Giuliano Andreoli



Il Presidente  
dott. Riccardo Lignola